

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 311/X^


SIR. D
01.01.18
[Signature]

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

4^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE



"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35"

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.
(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 440 del 6/1/2018

Classificazione 2.5

Articolo 1

Modifiche all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2015, n. 35

1. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2015, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 4 dopo la parola "esclusione" sono aggiunte le parole "del Presidente e";
 - al comma 6 dopo la parola "funzioni" sono aggiunte le parole "e indennità";
 - al comma 6 è aggiunto:

*“d) assume le funzioni che gli sono delegate dal Comitato istituzionale
Il Presidente può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato.
Al Presidente è dovuta una indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei componenti della Giunta regionale. L'indennità del Presidente spetta al Vicepresidente per il periodo in cui esercita le funzioni vicarie.”*
2. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2015, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: *"Le elezioni e designazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono effettuate dagli aventi diritto in sede di Assemblea, contestualmente alle elezioni di cui alla lettera f) qualora ne ricorrano le circostanze."*
 - al comma 8 il periodo:

"Il Comitato istituzionale delibera a maggioranza su tutti i provvedimenti di competenza dell'ART-CAL, ad esclusione di quelli che la presente legge riserva all'Assemblea e di quelli di cui alle lettere f) e g) del comma 9, e vigila sull'operato del Segretario generale e della Segreteria tecnico-operativa."

è sostituito dal seguente:

"Il Comitato istituzionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione ai risultati. Spetta in ogni caso al Comitato istituzionale la determinazione degli aspetti concernenti la qualità, quantità e modalità di espletamento dei servizi. Il Comitato istituzionale delibera a maggioranza su tutti i provvedimenti di competenza e può delegare delle funzioni al Presidente."
3. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2015, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
 - il comma 9 è sostituito dai seguenti:

9. Ai dirigenti dell'ART-CAL spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

9bis. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 9, sono riservati al Direttore dell'ART-CAL:

 - a) *l'attuazione di tutti gli atti adottati del Comitato istituzionale nell'ambito delle proprie competenze;*
 - b) *l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;*
 - c) *l'attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile delle deliberazioni del Comitato istituzionale;*
 - d) *le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni;*

- e) *la partecipazione alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e la cura dell'attuazione, verificandone il rispetto da parte dei dipendenti;*
- f) *le informazioni al soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e le specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;*
- g) *il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e l'adozione dei provvedimenti motivati di rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva."*

9ter. Il Direttore, e l'eventuale Vice-Direttore, sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il Dirigente regionale nominato è collocato, dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ART-CAL. Nell'ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all'esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Nel caso di vacanza di entrambe le cariche le funzioni di Direttore possono essere affidate, in reggenza, con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione.

9quater. Il trattamento economico del Direttore e del Vicedirettore dell'ART-CAL è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del venti per cento."

4. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2015, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 10 è sostituito dal seguente:

"Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ART-CAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale."

- al comma 11 le parole:

"Il personale del Nucleo ispettivo è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale."

sono sostituite dalle parole:

"Per il funzionamento del Nucleo ispettivo l'ART-CAL si avvale anche di personale della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale."

- al comma 12 le parole "Segretario generale" sono sostituite dalla parola "Direttore."

5. All'articolo 13, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

"13bis. L'ART-CAL può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, 64."

6. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2015, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

- la lettera d) del comma 13 è sostituita dalla seguente:

"d) segnala la necessità, ove ne ricorrano le circostanze, di incrementare le percentuali di cui al comma 16"

Articolo 2

Ulteriori modifiche alla legge 31 dicembre 2015, n. 35

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2015, n. 35 è sostituita dalla seguente: *"g) acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico,*

effettuati dall'ARPA-CAL con particolare riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 155 del 2010 e s.m.i."

2. All'articolo 15 della Legge 31 dicembre 2015, n. 35, la parola "Assemblea" è ovunque sostituita dalle parole "Comitato istituzionale."
3. Al comma 4 dell'articolo 20 le parole "al prezzo" sono sostituite dalle parole "in base al valore".

Articolo 3

Modifiche a carattere transitorio alla legge 31 dicembre 2015, n. 35

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2015, n. 35 dopo le parole "non ancora costituiti dell'ART-CAL" sono aggiunte le parole "ad eccezione del revisore dei conti".
2. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2015, n. 35 è aggiunto il seguente comma
"10. Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, qualora ART-CAL, in sostituzione della delega di cui al comma 22 dell'art. 13, svolga direttamente le funzioni, può essere utilizzata quota parte delle spese di funzionamento destinate all'Agenzia regionale Reti e Mobilità; tale quota parte è determinata con criterio di proporzionalità rispetto alle attività amministrative svolte. In tali casi sono adottate le idonee misure organizzative per garantire la separazione delle funzioni di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 27 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96."

Articolo 4

Modifiche di carattere finanziario alla legge 31 dicembre 2015, n. 35

1. Al comma 16 dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2015, n. 35 le parole "lo 0,8 per cento" sono sostituite dalle parole "lo 0,5 per cento".
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2015, n. 35, le parole "al raggiungimento degli obiettivi" sono sostituite dalle parole "ai criteri".
3. Il comma 3 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"3. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:
 - a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi gravante sullo stesso bilancio;"*
 - b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;*
 - c) dagli enti locali, in misura dello 0,8 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per la spesa corrente per i servizi."*

Le aliquote di cui all'articolo 13 si applicano con riferimento alle effettive competenze, anche tenuto conto del comma 4 dell'articolo 14. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo delle economie di spesa per la copertura della spesa di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 le parole "16 per cento" sono sostituite dalle parole "12 per cento".
5. Al comma 17 dell'articolo 13 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento".
6. Al comma 26 dell'articolo 13 le parole "64 per cento" sono sostituite dalle parole "48 per cento".

Articolo 5

Adeguamento alle disposizioni normative del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020

1. Al fine di fare fronte a quanto dovuto per l'eventuale sottocompensazione (ai sensi del Reg. 1370/2007) relativa al contratto di servizio con Trenitalia s.p.a. per gli anni 2015-2017, nei limiti di quanto previsto nello stesso contratto, è istituito apposito capitolo di spesa, con una allocazione di risorse in competenza pari a euro 2.307.250,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020.
2. È istituito apposito capitolo di spesa per il trasferimento delle risorse all'ART-CAL finalizzate ai servizi di trasporto pubblico locale, incluso quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 13 della L.R. 35/2015. L'importo allocato in competenza è pari a € 1.170.673,75 per il 2018, € 1.158.731,71 per il 2019 e € 1.158.523,06 per il 2020.
3. Ai fini della copertura della spesa corrente necessaria per l'attuazione della L.R. 35/2015, è allocato in competenza sul capitolo di spesa U2301023901, per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'importo di € 80.000,00.
4. Sul capitolo di spesa U9100200401 è incrementata la competenza di € 586.720,00 per il 2018, € 586.720,00 per il 2019, € 586.720,00 per il 2020.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono ottenute mediante corrispondente riduzione della somma allocata in competenza sul capitolo U0222210701.

Relazione illustrativa

La Proposta di Legge è composta complessivamente da 5 articoli.

L'**articolo 1** modifica la governance dell'Autorità Regionale dei Trasporti (ART-CAL), rispetto a quanto previsto nella Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35. Ciò principalmente a causa del fatto che l'impianto legislativo attuale della suddetta Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35 non ha consentito né l'individuazione di un Presidente (le candidature per le elezioni sono andate deserte) né l'individuazione del personale dell'ente in distacco funzionale. Pertanto risulta necessario adeguare le disposizioni normative, con disposizioni volte a migliorare l'efficienza e attribuire le giuste indennità in relazione alle responsabilità e attività da svolgere. A tal scopo, l'articolo 1 si compone dei seguenti commi:

- i. Il **comma 1** riguarda la figura del **Presidente** di ART-CAL e prevede per esso, coerentemente all'originario disegno di legge proposto dalla Giunta regionale, una indennità di carica. Il comma prevede inoltre la possibilità di nominare un Vicepresidente (con identica disposizione rispetto a quella già approvata dalla Giunta regionale nel Regolamento di funzionamento di ART-CAL) e la possibilità che, per maggiore efficienza, il Comitato istituzionale dell'ART-CAL possa delegare alcune funzioni al Presidente.
- ii. Il **comma 2** riguarda il **Comitato istituzionale** di ART-CAL, prevedendo la semplificazione dell'elezione dei suoi componenti e una più puntuale definizione delle funzioni dell'organo.
- iii. Il **comma 3** sostituisce la funzione per ART-CAL del **Segretario generale**, con un **Direttore** e un **Vicedirettore**, per i quali viene data una puntuale definizione delle funzioni. L'esigenza di una figura vicaria del vertice della struttura amministrativa di ART-CAL è una garanzia di maggiore funzionalità e maggiore trasparenza, oltre a rivelarsi indispensabile in un ente che ha la funzione di gestire servizi che non possono essere soggetti ad alcuna soluzione di continuità.
- iv. Il **comma 4**, oltre a meglio definire le funzioni del **personale** di ART-CAL, prevede la possibilità per l'ente di avere una autonoma dotazione di personale.
- v. Il **comma 5** prevede che l'ART-CAL possa avvalersi del patrocinio gratuito dell'**Avvocatura regionale**.
- vi. Il **comma 6** definisce in maniera più puntuale una funzione del **Revisore dei conti**.

Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35 sono previste nell'**articolo 2**, composto da 3 commi. La modifica proposta nel **comma 1** mira a superare la previsione di stazioni di monitoraggio fisse della qualità dell'aria

in tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti. Tale previsione non è adeguata con le metodologie e le tecniche oggi disponibili che consentono l'utilizzo di modelli previsionali affidabili anche in assenza di una così capillare distribuzione delle stazioni fisse. Sul punto giova sottolineare come il quadro normativo nazionale è stato definito, per la materia della qualità dell'aria (parametri e monitoraggio), dal d.lgs n. 155 del 2010 e ss. mm. e ii., che recepisce la direttiva 2008/50/CE relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Il **comma 2** trasferisce la competenza della definizione dei criteri per l'istituzione degli ambiti territoriali (art. 15) dall'Assemblea al Comitato istituzionale di ART-CAL. Trattandosi di criteri generali e considerata la ampia rappresentatività del Comitato, la scelta effettuata risponde alla logica sia di garantire maggiore efficienza, sia che le determinazioni assunte scaturiscano da un concreto confronto che è più facile effettuare nel più ristretto ambito del Comitato. Il **comma 3** precisa le disposizioni legislative, rendendole inequivocabilmente compatibili con le misure dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (cfr. deliberazione n. 49/2015, allegato A, misura 5, punto 1).

L'**articolo 3** propone alcune modifiche di carattere transitorio alla Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35. Esso si compone di 2 commi. Il **comma 1** mantiene la corretta indipendenza e separazione di funzioni relativamente a quelle attribuite al revisore dei conti di ART-CAL. La modifica, seppur transitoria, si rende necessaria in quanto non vi sono state candidature per l'elezione del Presidente e pertanto deve protrarsi la fase commissariale. Il **comma 2** è una modifica transitoria che si rende opportuna nelle more della costituzione della Agenzia regionale reti e mobilità, anch'essa prevista dalla Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35.

L'**articolo 4** introduce modifiche di carattere finanziario alla Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35 e si compone complessivamente di 6 commi. Il **comma 1** riduce l'aliquota destinata al fondo di riserva dell'ART-CAL in ragione del fatto che è stata prevista una struttura amministrativa molto più efficiente e che è previsto il patrocinio dell'Avvocatura regionale. In tale contesto è ipotizzabile una minore soccombenza per ART-CAL nel contenzioso, oltre che la generazione di un livello inferiore di contenzioso. Il **comma 2** è una modifica necessaria per adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 27 del D.L. 50/2017. I **commi 3, 4, 5 e 6**, quale modifica sostanziale, incrementano le spese di funzionamento dell'ART-CAL, lasciando immutate le somme disponibili per l'Agenzia e l'Osservatorio.

L'**articolo 5**, infine, è composto da 4 commi e rappresenta un adeguamento alle disposizioni normative del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020. Nell'articolo 5, il **comma 1** istituisce un apposito capitolo di spesa, con una allocazione di risorse in competenza pari a € 2.307.250,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020, per far fronte a quanto dovuto per l'erogazione dell'eventuale sottocompensazione (ai sensi del Reg. 1370/2007) relativa al contratto di servizio con Trenitalia s.p.a. per gli anni 2015-2017, nei limiti di quanto previsto nello stesso contratto. Il **comma 2** è una modifica necessaria per dare copertura alle previsioni della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35, anche indipendentemente dalle modifiche proposte. Il **comma 3** si rende necessario per assicurare una minima dotazione di risorse per l'attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35. Il **comma 4** assicura la maggiore copertura derivante dall'applicazione delle modifiche proposte alla Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35 per quanto riguarda l'ART-CAL. Il **comma 5** specifica infine che le risorse di cui ai commi precedenti vengono ottenute mediante corrispondente riduzione della somma allocata in competenza su apposito capitolo del bilancio regionale.

Relazione finanziaria

Articolo 1

Il **comma 1** prevede una indennità per il Presidente di ART-CAL, nella misura dei 2/3 dell'indennità di un Assessore Regionale. Riferendo la quantificazione a un Assessore esterno (non Consigliere), il costo mensile derivante dalle indennità è costituito dalle seguenti voci:

- indennità Assessore non Consigliere: 61.200,00 €/anno;
- indennità di carica esterni: 24.000,00 €/anno;
- I.N.A.I.L.: 511,20 €/anno;
- IRAP assimilati: 7.242,00 €/anno;

per un totale di 92.953,20 €/anno. La spesa insorgente è dunque 61.968,80 €/anno.

Il **comma 2** non ha impatto finanziario.

Per quanto riguarda il **comma 3**, essendo il costo associato alla retribuzione annua lorda di un Dirigente di Settore al massimo pari a € 124.419,67, si genera un costo pari a 273.723,27 €/anno.

Il **comma 4** comporta una spesa che è strettamente proporzionale al numero di dipendenti di ART-CAL. Tenuto conto che il costo complessivo di un funzionario regionale è mediamente pari a circa € 40.000,00 e che si stima una dotazione organica propria per ART-CAL di 5 unità, il costo corrispondente risulta pari a circa 200.000,00 €/anno.

Il **comma 5** produce un risparmio di spesa per ART-CAL che sulla base della quantificazione della relazione tecnico-finanziaria collegata al Regolamento regionale n. 14/2016 e della riduzione del personale necessario per le relative attività può stimarsi in circa il 10% delle spese generali di ART-CAL a suo tempo quantificate in 203.000 €/anno, e quindi nella misura di circa 20.000 €/anno.

Il **comma 6** non ha impatto finanziario.

Per il costo complessivo dell'ART-CAL quindi si può stimare un incremento pari prudenzialmente a circa 550.000,00 €/anno. Pertanto, a fronte della precedente previsione di 250.000,00 €/anno (cfr. relazione tecnico finanziaria del Regolamento regionale n. 14/2016), il costo complessivo dell'ART-CAL ammonta a circa 800.000 €/anno.

Articolo 2

L'articolo non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa.

Articolo 3

L'articolo non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa.

Articolo 4

Il **comma 1** riduce l'aliquota destinata al fondo di riserva dell'ART-CAL. Ciò è motivato dal fatto che è stata prevista la struttura amministrativa prevista di ART-CAL sarà molto più efficiente e che, prevedendo il patrocinio dell'Avvocatura regionale, è ipotizzabile una minore soccombenza nel contenzioso, oltre che la generazione di un livello inferiore di contenzioso.

Il **comma 2**, come sopra indicato, è una modifica necessaria per adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 27 del D.L. 50/2017, esso non produce l'insorgenza di nuova spesa.

I **commi 3, 4, 5 e 6**, quale modifica sostanziale, incrementano le spese di funzionamento dell'ART-CAL, lasciando immutate le somme disponibili per l'Agenzia e l'Osservatorio, come specificato nella seguente Tabella:

	Aliquote previste dalla legge Regionale 31 Dicembre 2015, n° 35		Spese di funzionamento per 1.000.000 € di spesa per servizi		
	Vigente	Proposta	Vigente	Proposta	Variazione
Complessiva (comma 3, art. 21)	0,60%	0,80%	€ 6.000,00	€ 8.000,00	+33,3%
ART-CAL	20%	40%	€ 1.200,00	€ 3.200,00	+166,7%
Agenzia	64%	48%	€ 3.840,00	€ 3.840,00	-
Osservatorio TPL	16%	12%	€ 960,00	€ 960,00	-

Articolo 5

Il **comma 1** istituisce un apposito capitolo di spesa, con una allocazione di risorse in competenza pari a € 2.307.250,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 per far fronte a quanto dovuto per l'erogazione dell'eventuale sottocompensazione (ai sensi del Reg. 1370/2007) relativa al contratto di servizio con Trenitalia s.p.a. per gli anni 2015–2017, nei limiti di quanto previsto nello stesso contratto.

Per quanto riguarda il **comma 2**, va evidenziato che la presente Norma prevede una riduzione della spesa relativa al trasferimento di risorse all'ART-CAL titolo di fondo di riserva. Tuttavia non è ancora stato istituito apposito capitolo di spesa sul bilancio regionale. Per tale motivo viene allocato l'importo in competenza pari a € 1.170.673,75 per il 2018, € 1.158.731,71 per il 2019 e € 1.158.523,06 per il 2020.

Il **comma 3** assicura una minima dotazione di risorse per l'attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35. Per ciò che concerne il **comma 4**, le modifiche di cui agli articoli precedenti comportano un incremento di spesa relativa al funzionamento di ART-CAL pari al 166,7%, come indicato nella tabella di cui alla presente Relazione Finanziaria nella sezione dedicata all'Articolo 4. Applicando tale percentuale agli importi allocati sul relativo capitolo del bilancio regionale, si ottiene che le risorse aggiuntive necessarie per sostenere il funzionamento di ART-CAL sono pari a € 586.720,00 per il 2018, € 586.720,00 per il 2019, € 586.720,00 per il 2020. Tale importo copre il maggiore onere stimato di cui all'articolo 1.

Il **comma 5** specifica che le risorse per dare copertura finanziaria ai costi legati all'applicazione della presente Norma sono ottenute mediante riduzione delle somme allocate sul capitolo di bilancio regionale U0222210701.

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35" Norme per i servizi di trasporto pubblico locale"
(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

Tab.1 – Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
1	Incremento di spesa per il funzionamento di ART-CAL	C	P	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
2	Nessuna spesa	-	-	-	-	-
3	Nessuna spesa	-	-	-	-	-
4	Fondo di riserva di ART-CAL	C	P	€ 1.170.673,75	€ 1.158.731,71	€ 1.158.523,06
5	Sottocompensazione Trenitalia	C	P	€ 2.307.250,00	€ 2.307.250,00	€ 2.307.250,00
	Spesa Corrente ART-CAL	C	P	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

Tab.2 - Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
U0222210701	€ 4.144.643,75	€ 4.132.701,71	€ 4.132.493,06	€ 12.409.838,52

20.04/01/2018



GRUPPO CONSILIARE
"DEMOCRATICI PROGRESSISTI"
PRESIDENTE
On. Giuseppe Giudiceandrea